



RSPP

Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

Un primo modesto bilancio.

Questo numero chiude il nostro terzo anno di attività, un primo importante traguardo: permetteteci un piccolo bilancio. Il 3 di questo mese realizzeremo il terzo dei seminari d'autunno programmati per questo anno, dedicato all'Ergonomia della manutenzione e progettazione open source gli altri due seminari dedicati rispettivamente (22 ottobre) alla partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica e (12 novembre) alle Metodologie di valutazione dello Stress lavoro correlato, hanno avuto un notevole successo di partecipazione. Nel mese di gennaio (24 gennaio) e di aprile (16 aprile) avevamo già realizzato due seminari dedicati allo Stress lavoro-correlato con analogo successo di partecipazione.

Grazie alla collaborazione con le [edizioni Palimpsesto](#) da questi seminari è uscito un primo e-book "Verifica della metodologia di Valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione" e nei prossimi giorni uscirà un nuovo e-book "La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica".

Tutte le nostre attività vengono realizzate senza finanziamenti, a costo 0 o con la richiesta di

contributi minimi per la sola copertura dei costi non eliminabili. Proseguiremo in questa direzione anche nel prossimo anno, sviluppando quelli che si stanno dimostrando essere gli argomenti che raccolgono il maggior interesse: la partecipazione dei lavoratori alla prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ed i rischi psicosociali.

Abbiamo già preso un primo impegno: il prossimo 22 ottobre realizzeremo un seminario che analizzerà esperienze di partecipazione cercando di uscire dal modello che vuole trovare solo nel passato esempi virtuosi e figure di imprenditori, studiosi, lavoratori illuminati; siamo certi che nell'Italia di oggi esistono tante esperienze e persone che vale la pena di scoprire, riconoscere, imitare per realizzare un paese più virtuoso oggi. Vi chiediamo di aiutarci a raccogliere questo materiale con il quale realizzeremo insieme un seminario e che potrebbe diventare anche una occasione di pubblicazione.

Nei prossimi giorni realizzeremo anche la programmazione per le attività da realizzare nella prima parte del 2014, ringraziamo tutti i lettori che ci seguono e che ci danno lo stimolo per andare avanti, insieme vogliamo continuare a crescere.

Vi aspettiamo tutti al seminario del 3 dicembre.

Seminario di formazione e aggiornamento

Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato
Via IV Novembre, 119/a - Roma

Ergonomia della manutenzione e progettazione open source Roma 3 dicembre 2013 (ore 10.00-13.30)

Tenuto da **Paolo Gentile** - Ergonomo, sociologo del lavoro e dell'organizzazione

Con la partecipazione di:

Renzo Raimondi - Past President della S.I.E. Società Italiana di Ergonomia sez. Lazio;

Marco Immordino, Presidente Agenquadri Lazio;

Giuseppe Venditti, Maintenance Engineering Consultant.

La partecipazione al seminario è gratuita mentre è richiesto un contributo di E. 12,50 per la fornitura dei materiali di ciascun seminario.

E' obbligatoria la prenotazione. Per informazione ed iscrizioni info@rs-ergonomia.com

Da www.fmb.unimore.it

[Rep. n. 20133601](#)

Ylenia Curzi, Tommaso M. Fabbri, Christian Nardella, "Lo stress lavoro-correlato: dalla valutazione alle misure organizzative di prevenzione".

Da www.fmb.unimore.it

[Rep. n. 20133602](#)

Gabriella Galli, Paola Mencarelli, Roberto Calzolari, "La valutazione dello stress lavoro-correlato: potenzialità e limiti di un obbligo legislativo".

Da www.rs-ergonomia.com

[Rep. n. 20133603](#)

Alcune considerazioni sul livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato. Intervento di Paolo Gentile al Seminario di formazione e aggiornamento: Metodologie di valutazione dello Stress lavoro correlato
- Roma 12 novembre 2013.

Da gimle.fsm.it

[Rep. n. 20133604](#)

Francesco Marcatto, Giuseppe D'Errico, Lisa Di Blas, Donatella Ferrante, "La valutazione dello stress lavoro correlato: adattamento italiano dell'HSE Management Standards Work-Related Stress Indicator Tool".

Da scadenzario.checklistsicurezza.it

[Rep. n. 20133605](#)

Lista di controllo SUVA: Acquisto di arredi e accessori per il lavoro al videoterminale.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20133606](#)

Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro: Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.



NUOVA PUBBLICAZIONE

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

Ergonomia della manutenzione

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it

NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



[RSPP è partner nazionale della campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»](#)

Proseguiamo con la presentazione di siti che riteniamo importanti per la diffusione della cultura della sicurezza.

Questo mese segnaliamo un sito particolare www.unitadibase.altervista.org, dedicato alle Unità di base. *Le Unità di Base si costituiscono ufficialmente nel 1975 con una delibera del Consiglio Comunale della città di Torino (Giunta di Diego Novelli, assessore alla Sanità Rosalba Molineri). Occorre dire però che CGIL-CISL-UIL di Torino avevano già presentato nel 1972 una richiesta per tale riconoscimento.*

Va anche riconosciuto che l'esperienza delle Unità di Base a Torino ha un retroterra teorico e pratico in tutti gli anni '60 a partire dal Convegno della Camera del Lavoro CGIL di Torino che si tenne nel Settembre del 1961 alla Farmitalia di Settimo Torinese. Era questa una azienda farmaceutica nota per le "morti bianche" da cancerogeni. In tale convegno si coniò per la prima volta in Italia la parola d'ordine "la salute non si vende".

Il sito è una miniera di informazioni, dal punto di vista storico, per chi è interessato a sviluppare i temi della partecipazione e delle metodologie partecipate.

I compiti delle Unità di Base in sintesi si possono definire come interventi sui problemi del controllo e della tutela della salute (prevenzione) con un metodo partecipato: alla pari, da una parte i Tecnici delle UdB, dall'altra i Delegati dei Consigli di Fabbrica per procedere alla stesura delle "mappe grezze di rischio", da un'altra ancora i lavoratori mediante il recupero della loro esperienza sui problemi dell'ambiente di lavoro, attraverso l'uso dei "Questionari di Gruppo Omogeneo".

Nei precedenti numeri abbiamo presentato : www.checklistsicurezza.it,
www.quotidianosicurezza.it, www.diario-prevenzione.it, olympus.uniurb.it,
<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx>,
www.ispesl.it/documentazione/linee.asp, <http://2087.blog.rassegna.it/>, www.rassegna.it/,
<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html>.



NUOVA PUBBLICAZIONE

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

Ergonomia della manutenzione

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Approfondendo... sul web

**Da www.quotidianosicurezza.it
[Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato.](#)** Di Corrado De Paolis.

... Il tema della prossima campagna biennale dell'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro sarà la prevenzione dello stress lavoro correlato e dei rischi psico sociali.

Nell'intervento conclusivo della due giorni di Bilbao, chiusura della campagna 2012-2013 Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi, la stessa direttrice Christa Sedlatscheck ha descritto i motivi e gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione che partirà nel 2014.

"La campagna verrà lanciata in aprile 2014 e si protrarrà fino al novembre 2015. Questa è la seconda volta che affrontiamo una campagna europea riguardante lo stress, la prima volta è stata nel 2002...

Più della metà dei lavoratori europei afferma che lo stress lavoro correlato esista nei luoghi di lavoro e in questo momento di crisi nel lavoro ed elevata competizione questo rischio è particolarmente rilevante... Dobbiamo quindi aiutare lavoratori e imprenditori nella gestione dello stress e dobbiamo incoraggiarli nella collaborazione.

Con la nostra ultima campagna abbiamo diffuso il messaggio della via della collaborazione per la gestione dei rischi nei luoghi di lavoro, questi stessi messaggi di partecipazione e collaborazione possono essere ora condivisi anche nella prossima iniziati-

va, che non mira soltanto alla consapevolezza del rischio, ma anche a fornire soluzioni pratiche e facilmente utilizzabili. La cultura della sicurezza aiuta a migliorare l'impresa. La conoscenza dello stress è salutare per l'impresa e allo stesso modo è salutare per i lavoratori. Vogliamo che questa campagna sia ancora maggiore e più incisiva di quella appena conclusa".

Comprendere e prevenire i rischi sul lavoro che possono comportare condizioni poco serene, valutare e collaborare per la valutazione. La campagna oltre alle consuete attività portanti, premio buone prassi, eventi e workshop di partners e focal point nazionali, si avvarrà di una serie di guide e tools che verranno messi a disposizione di aziende e lavoratori, tradotti nelle lingue necessarie...

L'obiettivo è comunicare che lo stress può essere amministrato, che gli ambienti di lavoro possono essere gestiti al meglio, prima del sopraggiungere di condizioni a rischio".

Dalla collaborazione per la prevenzione dei rischi, alla gestione del rischio stress. Confluiscono nella nuova campagna quindi i temi e le intenzioni di quella appena conclusa ed Eu-Osha rinnova l'appello e la richiesta di adesione rivolti ai partner europei, attuali e già coinvolti, e nuovi. Tornando ancora su Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi, la direttrice Eu-Osha non ha esitato a definirla come la campagna di maggior successo finora per l'Agenzia e come la campagna più grande sulla sicurezza sul lavoro realizzata nel Mondo...

**Da www.quotidianosicurezza.it
[Datore di lavoro non responsabile dei rischi non specifici e occasionali.](#)** Di Enzo Gonano.

La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione si è pronunciata per la non responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente, se risulta che il rischio non è specifico e non è proprio dell'attività imprenditoriale svolta.

La sentenza 39491 del 24 settembre 2013, ha chiarito che sono rischi specifici solo quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole comportanti una determinata competenza tecnica. L' "occulto pericolo" non è quindi da considerare fra i rischi dai quali, quotidianamente, il datore di lavoro deve tutelare il lavoratore con controlli e idonee misure di sicurezza. La Corte ha così accolto il ricorso del titolare di un'impresa di pulizie che era stato condannato "per il delitto di lesioni colpose aggravate" causate a un proprio dipendente che aveva subito gravi danni fisici nell'atto di compiere pulizie in prossimità di un

cancello in ferro del piazzale di un mercato di proprietà di un Comune, cancello privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, in condizione di non sicurezza tale da fuoriuscire da una delle ante scorrevoli e travolgere l'interessato.

Contro la sentenza di condanna, la Cassazione ha osservato che, trattandosi di un cancello sito a protezione di un'area comunale, il rispetto dell'art. 374 del d.P.R. 547 del 1955 dovesse far carico al Comune e ai propri addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato e non all'impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana.

Quanto, in particolare al vizio del cancello, l'impresa appaltatrice "non poteva ritenersi onerata di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un'impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante "sul campo" e non sull'imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestati".

Da www.studiocataldi.it

Cassazione: non computabilità nel periodo di comperto delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

"L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 cod. civ. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia."

Ribadendo tale principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25072 del 7 novembre 2013, ha precisato che "le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia o meno di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incompendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate".

La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dalla Società datrice di lavoro, ha affermato che "la non

computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comperto si ispira, infatti, allo stesso principio di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che non consente di valutare secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro prolungato oltre i limiti consentiti, nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e, comunque, presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma, altresì, quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata".

La Corte del merito - si legge nella sentenza - ha fatto corretta applicazione di tali principi, non limitandosi a considerare la natura professionale della malattia, ma doverosamente accertando la riconducibilità della stessa a colpa datoriale, verificata anche attraverso la c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono state nel senso che la lavorazione cui era addetto il lavoratore era caratterizzata dai rischi specifici costituiti dalla ripetuta movimentazione di pesi sebbene non eccessivi e dalla esposizione a sbalzi di temperatura.

Da www.quotidianosicurezza.it

Visita medica da ripetere per il lavoratore riassunto? Di Enzo Gonano

Se un lavoratore, già sottoposto alla visita preventiva o alla visita periodica viene licenziato e successivamente riassunto, deve sostenere una nuova visita medica? È la domanda che si pone l'Ordine dei consulenti del lavoro chiedendone il parere alla Commissione Interpelli del Ministero del lavoro.

Dipende, ha risposto la Commissione. Se al lavoratore riassunto vengono assegnate le stesse mansioni che lo espongono allo stesso rischio, allora il datore di lavoro non è obbligato a sottoporlo a nuova visita e ciò "in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente". Peraltro, deve trattarsi, in caso di visita periodica, di riassunzione avvenuta nel corso del periodo di validità della visita e comunque per un periodo non superiore a un anno.

Com'è noto, la visita medica periodica ha come finalità di:

controllare lo stato di salute dei lavoratori;
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità degli accertamenti..... viene stabilita di norma, in una volta l'anno... e può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Una diversa periodicità e i contenuti della visita diversi rispetto a quelli indicati dal Medico competente, possono essere disposti dall'Organo di vigilanza.

I contenuti di sorveglianza sanitaria, con le date e le scadenze degli adempimenti prescritti, sono raccolti nella cartella sanitaria e di rischio. La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, ha definito i nuovi contenuti dell'allegato 3A e contestualmente dell'allegato 3B del TU 81/08. Si rimanda, in proposito al mio articolo Contenuti cartella sanitaria di rischio.



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.quotidianosicurezza.it
[Campi elettromagnetici, cellulari, 2013/35/EU e Cassazione.](#) Di Daria De Nesi

Publicato da Olympus il Working Papers n.25 Mobile phones' electromagnetic fields and occupational cancer, between Directive 2013/35/EU and Italian Supreme Court case law (Campi elettromagnetici telefoni cellulari e tumori professionali, tra la direttiva 2013/35/EU e la sentenza della Corte Suprema italiana) a cura di Davide Casale, ricercatore confermatore di Diritto del lavoro nell'Università di Bologna. L'autore affronta il rapporto tra la Direttiva 2013/35/EU, sulla protezione dei lavoratori rispetto

all'esposizione ai campi elettromagnetici, che "esclude esplicitamente dal suo campo d'applicazione la prevenzione di possibili effetti cancerogeni a lungo termine, in quanto non esiste attualmente alcuna evidenza scientifica che comprovi in maniera conclusiva un nesso di causalità" e la recente sentenza della Corte di Cassazione italiana, che il 12 ottobre 2012, con delibera n. 17438, è intervenuta riconoscendo "(ai fini della copertura previdenziale da parte dell'Inail) il nesso di causalità tra un tumore all'orecchio interno di un lavoratore e la prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari."

Da www.iwh.on.ca
[Le persone colpite da disoccupazione nei primi anni 1990 hanno affrontato più alto rischio di morire entro 10 anni.](#)

Quali sono gli effetti sulla salute della disoccupazione? Molti studi hanno fatto questa domanda. Alcuni si sono concentrati sull'impatto salute mentale e fisica durante la disoccupazione. Altri hanno esaminato l'effetto della disoccupazione sulla salute nel periodo successivo, compresa l'associazione tra la disoccupazione e la mortalità.

Ma fino a poco tempo fa, nessuno studio ha esaminato la relazione tra disoccupazione e specifiche cause di morte.

Un recente studio dell'Istituto per il Lavoro e Salute (IWH) è il primo a fare proprio questo. Pubblicato nel maggio 2013 dalla rivista BMC Public Health (doi: 10.1186/1471-2458-13-441), lo studio di tutte le cause specifiche di mortalità eseguito su un folto gruppo di canadesi per 10 anni dopo un periodo di elevata disoccupazione. Ha trovato più elevati rischi di mortalità tra le persone disoccupate all'inizio del periodo di osservazione di 10 anni.

Lo studio ha esaminato un folto gruppo di canadesi tra i 30 e 69 anni di età e che aveva lavorato almeno una settimana nel corso del 1991, un anno di censimento.

Tra le famiglie canadesi che hanno completato il censimento di quell'anno, i ricercatori hanno scelto un campione di 1,6 milioni di persone da includere nello studio. Circa 111.000 di loro (6,9%) erano senza lavoro il giorno del censimento.

Il team di ricercatori ha analizzato i registri di morte per le quasi 58.000 persone che morirono nei 10 anni successivi al 2001. Il team ha confrontato i tassi di morte tra le persone che stavano lavorando e quelli che erano senza lavoro il giorno del censimento del 1991. Le cause di morte sono stati raggruppati in sei grandi categorie: cancro, malattie cardiache, malattie respiratorie, malattie alcol-correlati, incidenti e violenze, e di tutte le altre cause.

In particolare, i disoccupati nel 1991 avevano più del doppio di probabilità, degli occupati di morire di malattie alcol-correlati, per entrambi i sessi. Così come sia gli uomini che le donne nel gruppo dei disoccupati hanno avuto più del doppio di morti violente (es. cadute, incidenti stradali, omicidi, suicidi e così via).

Anche per le altre categorie, dove le differenze non erano così nette, i ricercatori hanno trovato tassi di mortalità più elevati tra il gruppo di disoccupati. Ad esempio, i tassi di mortalità tra gli uomini disoccupati erano circa 20-40 per cento più alti per malattie cardiache e respiratorie, rispettivamente, e il 40-60 per cento più elevato per le malattie cardiache e respiratorie tra le donne disoccupate.

I ricercatori non hanno avuto alcuna informazione circa l'esperienza di lavoro delle persone nei 10 anni successivi, se erano disoccupati per un lungo o breve periodo, e se avevano un posto di lavoro quando sono morti.

Lo studio ha anche deciso di verificare l'ipotesi che cattive condizioni di salute potrebbe essere stata la causa della disoccupazione (teoria della selezione di salute).

Per sondare questa teoria, i ricercatori hanno esaminato i tassi di mortalità in due cornici temporali: i primi cinque anni e i cinque anni successivi del decennio seguito al giorno del censimento.

Essi hanno ipotizzato che se i disoccupati avevano problemi di salute il giorno del censimento (e precedentemente), i loro tassi di mortalità dovevano essere più elevati nei primi cinque anni; ma i risultati non supportano questa ipotesi. I tassi di mortalità del gruppo di senza lavoro è rimasta elevata in entrambi i periodi considerati.

Una possibile interpretazione dei risultati: esiste una correlazione tra l'essere disoccupato e un più alto rischio di mortalità. Le persone che hanno meno istruzione e posti di lavoro meno qualificati.

"La disoccupazione non è un evento casuale", "Le cose che modellano il rischio di disoccupazione formano anche il rischio di mortalità. La disoccupazione è una sorta di marcatore di svantaggio sociale ed economico".



Appuntamenti

Roma 3 dicembre 2013 (ore 10.00-13.30)

[Seminario di formazione e aggiornamento: Ergonomia della manutenzione e progettazione open source.](#)

Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato

Via IV Novembre, 119/a - Roma

La partecipazione è gratuita. E' obbligatoria la prenotazione.

Per informazione ed iscrizioni e-mail: info@rs-ergonomia.com fax: 06 45498463

Seminario Online 5 Dicembre 2013 - ore 9.30

La Vigilanza da Parte del Datore di Lavoro - Obblighi e Strategie

Agile Idea in collaborazione con TÜV Rheinland e Studio Legale GTA organizza il seminario online "La Vigilanza da Parte del Datore di Lavoro - Obblighi e Strategie"

[Iscrizione: Obbligatoria Online](#)

Roma 16 dicembre 2013

[Conferenza nazionale sul Regolamento Reach](#)

"I temi emergenti oggetto del dibattito europeo e nazionale".

Biblioteca nazionale centrale, in viale Castro Pretorio 105

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE del Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando in collaborazione con S3 Opus un calendario di **giornate d'incontro**. Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo info@rs-ergonomia.com.

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.

Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

- [Stress lavoro-correlato: esperienze e proposte operative a due anni dall'avviamento dell'obbligo di valutazione.](#)
- [La fabbrica e l'accademia: la partecipazione dei lavoratori nella prospettiva ergonomica.](#)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo:

LA VALIDAZIONE DI BUONE PRASSI E LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI ROMA di Pietro Ferrari

La problematica in oggetto prende le mosse dalla richiesta di un'azienda metallurgica bresciana di richiedere la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale-Università degli Studi di Brescia, allo scopo di predisporre *“un sistema di video monitoraggio nell'incrementare il livello di sicurezza aziendale”*.

Tale progetto si proponeva di individuare sia le *“condizioni a rischio”*, sia *“i comportamenti a rischio o sicuri”*, così da poter *“conseguentemente intraprendere mirate azioni correttive e migliorative attraverso un continuo processo di feedback”*.

Rispetto all'obiettivo, si riteneva perciò che *“Di primaria importanza è la predisposizione e l'erogazione di interventi formativi che sfruttino sia le videoriprese per evidenziare rischiose modalità di svolgimento delle attività lavorative (**comportamenti a rischio**) da analizzare e correggere, che videoriprese delle migliori modalità lavorative (**comportamenti sicuri**) da selezionare e diffondere come prassi aziendale.”*

L'implementazione del sistema ha poi fatto sì che *“grazie all'analisi delle videoriprese è stato possibile definire un elenco di priorità di interventi da attuare per il miglioramento del livello di sicurezza in azienda. Per ciascuna delle criticità evidenziate si è anche suggerita la modalità di intervento da intraprendere: tecnico, organizzativo e/o formativo.*

Inoltre, per ciascuno dei comportamenti a rischio individuati, si sono resi disponibili numerosi spezzoni di videoriprese utilizzabili per massimizzare l'incisività e l'efficacia degli interventi formativi correttivi.

Un altro beneficio connesso con l'utilizzo del sistema, riguarda il monitoraggio della performance di sicurezza. Infatti, i dati raccolti tramite l'analisi delle videoriprese hanno permesso di introdurre in azienda un sistema di misura e monitoraggio che non si basasse solo sulla valutazione di indicatori di tipo reattivo, sostanzialmente connessi con accadimenti infortunistici, ma che contenesse prevalentemente indicatori di tipo proattivo, ovvero indicatori che misurano ciò che precede il verificarsi dell'evento incidentale, cioè gli eventi che sono precursori di un potenziale danno e consentono quindi un approccio alla gestione della sicurezza di tipo preventivo e non solo correttivo.”¹

Il progetto, a titolo *“Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro”*, veniva infine proposto alla Commissione consultiva permanente per la validazione come *“buona prassi”*, ex art. 6, comma 8, lett. d), del D.Lgs. 81/08:

Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
- d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

In data 29 maggio 2013, il progetto veniva validato come *“buona prassi”* dalla Commissione consultiva, con voto contrario della CGIL.

Preoccupazione dell'organizzazione sindacale era quella di salvaguardare il diritto **generale** dei lavoratori garantito dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge 300/70 (cd. Statuto dei lavoratori) e la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, specie l'art. 114.

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

¹ i corsivi di questa pagina sono tratti dal *“Modello di presentazione per la validazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”* proposto dal Dipartimento di Ingegneria di Brescia.

Art. 4 - Impianti audiovisivi.

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 114. Controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sulla base di questo assunto, l'organizzazione sindacale poneva ricorso al giudice del lavoro, chiedendo di dichiarare *“la illegittimità e illiceità e comunque l'inefficacia dell'atto [validativo]”* nonché di *“inibire la diffusione in quanto validata della supposta “buona prassi”...”*.

Le parti costituite in giudizio, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed INAIL, eccepivano (INAIL) il difetto assoluto di giurisdizione.

Il giudice adito, con sentenza del 13 novembre 2013, accoglieva l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione -cioè la non applicabilità della tutela giurisdizionale alla materia-. E, nel motivarla, illuminando la gerarchia delle fonti giuridiche, introduceva un importante principio.

Non può esserci tutela giurisdizionale -argomenta il giudice- perchè l'atto validativo della “buona prassi” *“non ha valenza autoritativa e, come tale, non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori.”*

Conseguenza sarà che *“il comportamento adottato poi da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice”* se considerato in violazione delle norme vigenti.

A rafforzamento di tale conclusione, ed accogliendo quanto sostenuto dalla difesa dell'INAIL, il giudice rileva che *“la validazione assume la medesima valenza di una circolare amministrativa la quale non è sindacabile dinanzi all'autorità giudiziaria, ...rimanendo priva di effetti se contra legem.”*

In questa sorta di eterogenesi dei fini, viene dunque affermato quanto veramente stava a cuore all'organizzazione sindacale ricorrente: la validazione di una (qualsiasi) “buona prassi” decade nel caso questa venga a porsi in conflitto col dettato di legge.

Ciò naturalmente non vuole avere incidenza (né lo voleva il ricorso CGIL) sulla specifica “buona prassi” posta in essere dall'azienda bresciana. La quale, peraltro ha provveduto al *“preventivo accordo sindacale stipulato tra azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie”*, garantendo che *“Inoltre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato costantemente coinvolto, sia a livello decisionale e di controllo, come membro del Comitato di Indirizzo del progetto, sia a livello operativo all'interno del gruppo di lavoro che ha progettato, implementato ed utilizzato il sistema di videomonitoraggio e di misura delle prestazioni.”*

Resta probabilmente aperto -per es. ad avviso del Prof. V. Angiolini, che per la CGIL ha presentato il ricorso- il problema se davvero ci si trovi in presenza di un *“difetto assoluto di giurisdizione”*.

Ma così ha deciso il giudice e dunque il giudizio può venir messo in discussione soltanto da eventuali pronunce contrarie.

Evidenzio soltanto come, seguendo l'argomentazione del giudice, parrebbe venir messa in discussione, invece, la valenza autoritativa delle "Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato".

Tali indicazioni -nella creatività che contraddistingue il normatore nostrano- hanno infatti visto la luce sotto forma di lettera circolare.

Ma, scrive il giudice, "Le circolari amministrative sono atti meramente interni della pubblica amministrazione e, come tali, non possono spiegare effetti nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione e non costituiscono fonte di diritti a favore di terzi..."



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it

Proponiamo una serie di corsi on line

che rispondono alle caratteristiche richieste dal D.Lgs.81/08. Non tutti i corsi possono essere frequentati on line, di seguito indichiamo alcuni corsi che è possibile seguire nel rispetto delle indicazioni legislative:

- CORSO FORMAZIONE DATORE DI LAVORO QUALE R.S.P.P. (limitatamente ai moduli 1 E 2);
- CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO;
- CORSO PER ADDETTI AL SERVIZIO AZIENDALE DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE;
- CORSO RLS;
- CORSO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE LAVORATORI;
- CORSO DI FORMAZIONE PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PREPOSTO
- CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO;
- CORSO AGGIORNAMENTO RLS;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P.;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO.



L'art.37 del D.Lgs 81/08, descrive le procedure attraverso le quali il datore di lavoro deve provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

I corsi on-line progettati dall'Ente Paritetico Bilaterale per la Formazione e ANFOS soddisfano pienamente quanto richiesto dalla norma citata.

[SEGUI I CORSI ON LINE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.](#)



In libreria

Da www.inail.it

[Il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali](#)

Edizioni Inail - Marzo 2010

Il manuale è dedicato, nella prima parte, a tutti coloro che operano al videoterminale, e nella seconda parte al medico competente, il quale svolge un'attività fondamentale per la prevenzione del rischio da videoterminali.

Da www.azisanrovigo.it

Gottardo Ottorino, Zecchin Francesco, D'Agostini Valter

["IO NON CI CASCO" Manuale operativo per chi lavora in altezza](#)

Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana"

Le cadute dall'alto rappresentano la causa più comune di infortunio o di morte nel settore delle costruzioni. Tali eventi sono legati frequentemente alla mancanza di adeguate misure preventive e protettive, alla base della quale vi è spesso una assente o inadeguata progettazione della sicurezza.

Da www.inail.it

Giuseppe Semeraro, Gaetano Buttaro, Daniele Cionchi, Matteo Corvatta, Daniela Montefiori, Giampiero Pietretti, Mauro Potrich, Marco Vallesi.

PLE nei cantieri

[L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili](#)

Edizione febbraio 2012

Da www.testo-unico-sicurezza.com

Maria Cristina CASALE,

Palmerina CONTE, Mario GALLO, Daniela GERMANI, Adriano OSSICINI (Terzo aggiornamento all'edizione 2001 a cura di)

[Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso](#)

INAIL Edizione 2010

Da www.checklistsicurezza.it

[Il sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale nel settore edile](#): schede di rischio per mansione, per settore produttivo e per singoli compiti lavorativi.

Proposta di un metodo semplificato per la valutazione del rischio nelle imprese edili

Pubblicazione realizzata da

INAIL Direzione Regionale Basilicata in Collaborazione con Edilcassa di Basilicata

Da www.ispesi.it

AnnaMaria Polimeni, Maria Adelia Rossi, Paola Stramesi /a cura di)

[La corretta movimentazione dei pazienti e dei carichi in ambito sanitario](#)

Guida teorico-pratica

Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate nell'ambito del Progetto INAIL (D.Lgs. 23/02/00, N° 38 art. 23)

EDIZIONE 2002



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciaccia, P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina del volume escluso il CD per la raccolta dei dati da elaborare E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Verifica della metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.

Contiene le riflessioni e gli approfondimenti di esperti in materia di stress lavoro-correlato, con saggi di F.P. Arcuri, C. Ciaccia, E. D'Antona, E. Cordaro, S. Fadda, P. Gentile, L. Livigni, N. Magnavita, A. Magrini, L. Marsella, F. Melis, A. Messineo, C. Nardella, F. Pacelli, G. Scano, G. Solinas, M. Russo.

Versione Ebook: 2,90 € ISBN: 978-88-96416-174

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)